

La legge antiriciclaggio per i professionisti  
alla luce delle recenti modifiche

# Le modifiche legislative con particolare riguardo agli obblighi per i professionisti

**Andrea Bignami – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano**

**Fondazione Ambrosianeum – Milano, 18 novembre 2009**

---

## La normativa antiriciclaggio e le recenti modifiche apportate dal D. Lgs. 151/2009

La normativa antiriciclaggio oggi vigente ha la sua fonte nel D. Lgs. 231/2007 (d'ora in poi "il Decreto"), entrato in vigore il 29.12.2007.

Recentemente, il Decreto è stato modificato dal D. Lgs. 151/2009 (d'ora in poi "il correttivo") e le modifiche apportate sono entrate in vigore lo scorso 4 novembre. Il motivo delle modifiche deriva dall'analisi della prima fase di applicazione delle disposizioni del Decreto e dalle richieste di rettifica rivolte al Legislatore da parte delle autorità coinvolte nell'applicazione del Decreto e/o dai soggetti destinatari degli obblighi ivi contenuti. Il correttivo ha attuato dunque interventi finalizzati a migliorare il sistema di prevenzione, ad eliminare alcune difficoltà applicative, nonché a chiarire alcuni dubbi interpretativi.

Si analizzano le modifiche apportate con particolare riguardo agli obblighi dei professionisti, ripercorrendo principali adempimenti richiesti dalla normativa di contrasto. Le principali novità introdotte sono segnalate punto per punto.

## I destinatari: i professionisti coinvolti

Ai fini del decreto per professionisti si intendono:

a) **i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro**

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

## I destinatari: i professionisti coinvolti

- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

**La novità è l'inclusione tra i destinatari della normativa delle Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, dei CAF e dei patronati.**

Detta inclusione deriva dallo spirito stesso della norma fonte (la direttiva UE) che è quello di coinvolgere i destinatari negli adempimenti previsti in relazione alle attività svolte, cioè secondo una classificazione "oggettiva" delle funzioni svolte

## Le attività richieste

### **Antiriciclaggio – Le attività richieste dalla norma**

In sintesi le attività richieste dalla norma ai professionisti sono le seguenti:

- obblighi di adeguata verifica della clientela
- obblighi di registrazione
- obblighi di segnalazione
- obblighi di formazione

## Le attività richieste: quando

### Antiriciclaggio – Le attività richieste dalla norma

I professionisti osservano gli **obblighi di adeguata verifica della clientela** nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:

- a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

## Le attività richieste: quando

**La novità del correttivo sta nell'eliminazione della fattispecie dell'operazione collegata.** Il Legislatore ha infatti valutato e approvato tale eliminazione in quanto la nozione di "operazione collegata" è stata ritenuta ridondante rispetto alla fattispecie dell'operazione frazionata, da tempo accolta nelle disposizioni vigenti in ambito bancario e nell'operatività degli intermediari finanziari. La logica alla base della proposta di modifica tiene conto sia delle molteplici difficoltà segnalate dagli operatori del settore nell'individuazione di tali operazioni al fine del rispetto degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione, sia della ormai consolidata applicazione nel nostro sistema del concetto di operazione frazionata, che mira a colpire le operazioni artificiosamente suddivise in più operazioni, in sintonia con la logica presente nella Direttiva 2005/60/CE.

## Le attività richieste: le esclusioni

### Antiriciclaggio – Le attività richieste dalla norma: le esclusioni

Talune prestazioni professionali fornite dai dottori commercialisti ed esperti contabili sono **escluse** dall'obbligo di adeguata verifica della clientela, quali per esempio:

1. la mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
2. gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, quali la preparazione delle buste paga relative ai dipendenti e la tenuta dei libri paga.

**Queste esclusioni sono state ampliate chiarite dal correttivo che ha esteso l'esenzione degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione in relazione a tutti gli obblighi fiscali. Inoltre l'esenzione per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale richiede ora l'elemento oggettivo (attività svolta) e non quello soggettivo (la qualifica di consulenti del lavoro).**

Si ricorda che tale esenzioni **non** determinano il venir meno dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.



## Le attività richieste: le esclusioni

**Antiriciclaggio – Le attività richieste dalla norma: le esclusioni in capo agli organi di controllo**

**I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette. E' una novità del correttivo.**

La ragione di questa esenzione è spiegata dalla relazione di accompagnamento al decreto correttivo: i componenti degli organi di controllo (sia nelle società destinatarie del decreto, sia in tutte le altre) non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un rapporto organico con la società. Nel caso dei sindaci, in particolare, l'attività consiste essenzialmente nel controllo sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L'accertamento viene effettuato in sede di verifica trimestrale e durante i controlli di bilancio, quindi *a posteriori*, cioè quando un'ipotetica operazione sospetta è stata già eseguita e, in ogni caso, senza richiedere l'intervento del sindaco ma, al contrario, l'eventuale prestazione professionale del professionista che svolga la propria attività in favore della società. È esclusivamente in capo a questo ultimo che deve imputarsi l'obbligo di assolvere gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione.

## L'adeguata verifica della clientela

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) **identificare il cliente** e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) **identificare l'eventuale titolare effettivo** e verificarne l'identità;
- c) **ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;**
- d) **svolgere un controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

## L'adeguata verifica della clientela Il titolare effettivo

**Il correttivo ha meglio specificato il concetto di titolare effettivo.**

La generale definizione ora prevista è la seguente.

Per titolare effettivo s'intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del Decreto

In generale il titolare effettivo identifica il soggetto economico a cui fa capo il beneficio di un'attività economica, al di là del mero rappresentante dello stesso ovvero dell'incaricato a operare per suo conto ovvero ad apparire per suo tramite.

# L'adeguata verifica della clientela

## Il titolare effettivo

Il Dunque per **titolare effettivo** la normativa antiriciclaggio intende:

**a) in caso di società:**

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

## L'adeguata verifica della clientela

### Il titolare effettivo

**b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:**

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.



## L'adeguata verifica della clientela

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente. **La nozione di primo contatto utile è un chiarimento del correttivo alla portata della norma.**

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:

a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;

## L'adeguata verifica della clientela

- b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
- c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.



## L'adeguata verifica della clientela

### L'approccio basato sul rischio

**Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.**

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si osservano i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

- 1) natura giuridica;
- 2) prevalente attività svolta;
- 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;



## L'adeguata verifica della clientela

### L'approccio basato sul rischio

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

- 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) ammontare;
- 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

## L'adeguata verifica della clientela

### Gli obblighi del cliente

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

In argomento, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha predisposto dei facsimili, reperibili all'interno del documento "Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela", all'indirizzo [http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/2960\\_appqntopwp.pdf](http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/2960_appqntopwp.pdf).

Si tratta delle dichiarazioni richieste al cliente in merito allo scopo e natura della prestazione professionale e all'esistenza del titolare effettivo

## L'adeguata verifica della clientela

### L'obbligo di astensione

Quando non si è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela la conseguenza che ne deriva è che non è possibile instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero si deve porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

### **Anche l'obbligo di astensione è stato modificato dal correttivo.**

E' necessario astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviare immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta. In questo caso, è stata introdotta una nuova formulazione finalizzata a migliorare la norma soprattutto con riferimento alla connessione tra obbligo di astensione dell'operazione, potere di sospensione dell'operazione stessa da parte della UIF e obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

## L'adeguata verifica della clientela

### L'obbligo di astensione

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta. In questo caso è stato dunque chiarito quale tra i due obblighi (astensione o obbligo di legge a dar corso all'operazione) prevalga.

Si ricorda che i professionisti non sono tenuti all'obbligo di astensione nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa od di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.



## L'adeguata verifica della clientela

### Obblighi semplificati o rafforzati

Gli obblighi identificativi di verifica della clientela possono essere

- **rafforzati** in presenza di un rischio **elevato** di riciclaggio ovvero nelle seguenti casistiche:
  - quando il cliente non è fisicamente presente
  - quando il cliente è una persona politicamente esposta (PEP)
  - quando la prestazione richiesta fa riferimento a prodotti o transazioni che favoriscono l'anonimato
- **semplificati** nel caso di **particolari requisiti soggettivi e oggettivi**:
  - rapporti con soggetti istituzionali
  - quando la prestazione richiesta fa riferimento a determinati prodotti:
    - contratti assicurazione vita premio annuale inferiore a Euro 1.000 o con premio unico inferiore a Euro 2.500
    - (...)

## L'adeguata verifica della clientela

### Considerazioni conclusive

**La normativa antiriciclaggio ha uno dei suoi presupposti nella profonda e accurata conoscenza del cliente.** Il professionista fa naturalmente di questa conoscenza uno degli elementi cardine per la migliore esecuzione del lavoro e la coniuga, dunque, anche alle richieste della normativa antiriciclaggio.

L'impostazione di fondo sottesa all'adeguata verifica della clientela si può dunque sintetizzare nel concetto “**conosci il tuo cliente**”. Questa conoscenza è intesa come conoscenza in divenire, che parte dall'identificazione iniziale e percorre tutti i momenti del rapporto con il cliente. Conoscere il proprio cliente rappresenta dunque la sintesi di informazioni quantitative e qualitative sullo stesso, sulla base della conoscenza diretta e sull'osservazione nel tempo dei comportamenti adottati.

## Gli obblighi di registrazione

### Il fascicolo del cliente

**Gli obblighi di registrazione sono stati profondamente innovati dal correttivo, in considerazione delle esigenze emerse dalla prassi applicativa.**

**La principale novità è il chiarimento che gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione (e dunque di inserimento nell'archivio della clientela) si applicano anche al titolare effettivo.**

La norma pone alcuni dubbi interpretativi in merito alla fattibilità dell'adeguata verifica del titolare effettivo, in merito alla complessità che ne deriva (rinvio alle bozze del correttivo).

Inoltre, per esigenze di maggior chiarezza, si è ritenuto opportuno modificare la norma sui termini di registrazione, precisando che il termine di trenta giorni per gli obblighi di registrazione ivi previsti decorre dal compimento dell'operazione, ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo ovvero dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di delle ulteriori informazioni, o dal termine della prestazione professionale.

## Gli obblighi di registrazione

### Il fascicolo del cliente

**I professionisti conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela** e del titolare effettivo affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.

In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.



# Gli obblighi di registrazione

## II fascicolo del cliente

Indicativamente nel fascicolo del cliente e del titolare effettivo devono essere contenuti:

- fotocopia del **documento di riconoscimento** valido alla data dell'identificazione
- fotocopia del **codice fiscale**
- fotocopia certificato di attribuzione della **partita IVA e visura camerale**
- documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata
- copia del mandato professionale
- dichiarazione da parte del cliente sul **titolare effettivo dell'operazione**
- **dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività o dell'operazione** per la quale è chiesta la prestazione professionale e se necessario, sui **mezzi economici e finanziari** per attuare l'operazione o istaurare l'attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari
- documenti delle prestazioni professionali svolte
- eventuali brevi appunti sulla **ragionevolezza dell'operazione** rispetto all'attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente ovvero la scheda di sintesi compilata dal professionista o del dipendente/collaboratore da quest'ultimo delegato



## Gli obblighi di registrazione

### Il registro della clientela

I professionisti registrano e conservano per un periodo di dieci anni le seguenti informazioni:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
- b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata : la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

**Le informazioni sono registrate tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.**

**Questa dizione è una novità del correttivo**, mirante a fare decorrere l'obbligo di registrazione dal momento in cui il professionista è in grado di avere tutti i dati necessari per effettuare la stessa

## Gli obblighi di registrazione

### Il registro della clientela

Per adempiere alle disposizioni di legge di tenuta del registro della clientela il professionista può alternativamente:

- istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici ovvero
- istituire un registro cartaceo che deve essere **numerato progressivamente e siglato in ogni pagina** a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui e' composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone

Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

## Gli obblighi di segnalazione

I professionisti inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta (SOS) quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:

Devono essere segnalate operazioni di qualsiasi entità, in quanto il reato di riciclaggio è un reato senza soglia.

## Gli obblighi di segnalazione

Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

I soggetti obbligati alla segnalazione adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

# Gli obblighi di segnalazione

## L'iter logico

Analisi della casistica:

- il supporto della conoscenza del cliente
- gli indicatori di anomalia per la valutazione dei profili di sospetto
- l'identificazione del reato presupposto
- l'identificazione del reato di riciclaggio

Gli indicatori di anomalia

Attualmente sono stati emanati 35 indicatori di anomalia nel provvedimento dell'UIC del 24 Febbraio 2006 intitolato *“Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali”*.



## Gli obblighi di segnalazione

### Gli indicatori di anomalia

Gli indicatori attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, il professionista deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

Gli indicatori di anomalia riportati nel Regolamento UIC tendono a fornire una casistica come strumento operativo per le verifiche in modo da evidenziare situazioni potenzialmente anomale che devono essere valutate avendo riguardo al contesto nel quale l'operazione è compiuta o richiesta ed a tutte le informazioni disponibili.



# Gli obblighi di segnalazione

## Gli indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia sono classificati come segue

- Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente;
- Indicatori di anomalia connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente;
- Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni;
- Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni;
- Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari;
- Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi;
- Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio;
- Indicatori di anomalia relativi all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi.





## Gli obblighi di segnalazione

### Gli indicatori di anomalia

Di seguito si forniscono alcuni esempi:

Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente:

Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni professionali, quali:

- l'attività esercitata;
- la situazione patrimoniale e finanziaria della società;
- lo scopo e la natura della prestazione;
- la modalità di pagamento dell'operazione;
- il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato;
- eventuali rapporti intrattenuti con altri professionisti.

- Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni:

Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o **caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale, del segreto bancario ovvero dell'anonimato societario.**

## Le sanzioni

### Di seguito si riepilogano le principali sanzioni penali

- Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
- Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazioni previste, ovvero le effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

### Di seguito le principali sanzioni amministrative

- L'omessa istituzione del registro della clientela è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
- **L'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.**

## L'obbligo formativo

I professionisti e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Le misure di cui sopra comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

**La novità del correttivo è la previsione che Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.**

Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

## Conclusioni

La normativa antiriciclaggio rappresenta una rilevante novità nell'ambito dello svolgimento della professione.

E' necessario che ogni professionista ne tenga conto a livello organizzativo, aderendo con convinzione allo spirito delle norma, tenendo presenti le ricadute in termini di obblighi documentali e formando di conseguenza il personale di studio e i collaboratori.

